



Prot. n. _ /C27_____

BOZZA CONVENZIONE
Convenzione
ASL

Riferimenti Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e DGR. n. 337 del 6.03.2012

TRA

ISTITUTO TECNICO STATALE "G. MAZZOTTI" con sede in TREVISO, codice fiscale 94 00 33 60 26 3 d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente Scolastico dott.ssa ANNA DURIGON, domiciliata per la sua funzione a Treviso, in Via Tronconi, n. 1

E

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MOGLIANO VENETO con sede in Piazza Caduti 8, Mogliano Veneto codice fiscale 00565860269 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal dott. Roberto Comis, nato a Bolzano il 24/06/1958, in qualità di Dirigente del Settore Sviluppo Servizi alla Persona

Premesso che

L'alternanza scuola lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado l'opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici.

Ai sensi del decreto legislativo 77/2005, l'alternanza scuola lavoro rappresenta una metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchire la formazione dei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi; correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 3. Coerentemente con i DD.PP.RR. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010 e con le successive linee guida,

La Legge 3 luglio 2015, n. 107, dispone la piena attuazione dell'Asl, a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015/2016, successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della stessa.

Il soggetto promotore, Istituto tecnico statale di Istruzione secondaria superiore G.Mazzotti, ai sensi dell'art. 6 dell'allegato "A" alla DGR n. 337 del 6 marzo 2012, può promuovere stage presso un datore di lavoro, a beneficio di soggetti che rientrano nelle categorie di cui all'art. 3 dell'allegato "A" alla citata deliberazione,

Premesso inoltre che

il soggetto ospitante

- a) è in regola con la normativa di cui al D.lgs. n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"), con la normativa di cui alla L. n. 68/99 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili") e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- b) non ha in corso sospensioni dal lavoro o procedure di licenziamento collettivo e, comunque, non ha effettuato licenziamenti collettivi negli ultimi sei mesi per mansioni equivalenti;
- c) non supera i limiti numerici di soggetti ospitati in esperienza di stage di cui all'art. 5 dell'allegato A alla DGR 337/2012);

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

la Convenzione ha per oggetto l'attivazione di attività in alternanza scuola lavoro, su proposta dell'Istituto Tecnico Statale "G. Mazzotti" presso le sedi dell'Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto;

Art. 2 – Principi della Convenzione

le parti sono consapevoli che

1. L'ASL non costituisce rapporto di lavoro;
2. Non possono essere attivati stage/tirocini/ASL che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni di cui all'art. 12 comma 6 dell'allegato "A" alla DGR n. 337/2012;
3. Prima dell'effettivo avvio di ogni esperienza in azienda di ASL, è necessario che il tutor didattico-organizzativo e il tutor aziendale redigano un progetto formativo coerente con il Progetto di Alternanza scuola lavoro dell'Istituto, ed il Patto formativo individuale, compilato in ogni sua parte, nonché rispettivamente firmato dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;

Art. 3 – Disposizioni

le parti concordano che:

1. L'individuazione dei soggetti per cui attivare un'esperienza di ASL avviene di comune accordo;
2. L'assicurazione allievi (INAIL) è a carico dello Stato (MIUR); durante l'intero periodo di stage gli allievi sono coperti dalle seguenti assicurazioni:
 - Multigaranzia per la persona: compagnia [AMBIENTE SCUOLA](#), polizza n. 00/A/2013/00557/00;
 - Responsabilità civile rischi diversi: compagnia [AMBIENTE SCUOLA](#), polizza n. 00/A/2013/00557/00;Tale assicurazione deve coprire tutte le attività rientranti nel progetto formativo. Il soggetto intestatario delle assicurazioni è il soggetto tenuto alle dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nel caso di incidenti o infortuni avvenuti durante lo svolgimento dello stage o in attività rientranti nel progetto formativo;
3. Gli oneri finanziari della copertura assicurativa sono sostenuti da ITT MAZZOTTI;

Art. 4 - Impegni del soggetto promotore

Le parti si danno atto che è obbligo del soggetto promotore

1. Compire quanto sopra concordato;
2. Garantire che sia presente effettivamente la copertura assicurativa per lo stagista;
3. Adempiere agli obblighi di comunicazione del progetto formativo, anche nei confronti delle organizzazioni sindacali e della Direzione Territoriale del Lavoro, mediante invio telematico all'apposito servizio messo a disposizione dalla Regione del Veneto;
4. Indicare nel progetto formativo un tutor didattico-organizzativo e porre lo stesso nella condizione di poter esercitare la propria funzione definita all'art. 13 dell'allegato A della DGR 337/2012;

Art. 5 - Impegni del soggetto ospitante

Le parti si danno atto che è obbligo del soggetto ospitante

1. Compire quanto sopra concordato;
2. Individuare nel progetto formativo, tra il personale stabilmente operante nell'unità operativa in cui si svolge lo stage, un tutor aziendale e porre lo stesso nelle condizioni di poter svolgere le proprie funzioni definite all'art. 13 dell'allegato A della DGR 337/2012;
3. Assicurare allo stagista ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio dello stage, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
4. Non utilizzare tirocinanti per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
5. Far svolgere l'esperienza in azienda in fascia diurna, con un impegno orario per lo stagista non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato "A" alla Dgr. 337/2012;
6. Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa dello stagista sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
7. Rilasciare allo stagista un'attestazione dell'attività svolta durante l'attività, firmando il diario di bordo dell'allievo.
8. Il soggetto promotore si impegna a collaborare alla valutazione delle competenze acquisite tramite il tutor didattico-organizzativo compilando il questionario finale che sarà inviato via e-mail.

9. Comunicare al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;

Art. 6 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata massima di tre anni per l'attivazione di esperienze in ASL, non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle disposizioni della DGR n. 337/2012.

Treviso,

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Durigon

.....

Il Responsabile aziendale

.....